



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 1 del 23/11/2023 – 04/01/2024 Udienza pubblica del 21/11/2023
Massima:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione Siciliana - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Modalità di finanziamento - Assegnazione di una quota delle risorse annuali del Fondo sanitario regionale (FSR) senza ricollegare tale quantificazione a prestazioni afferenti ai livelli essenziali di assistenza (LEA) - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, commi secondo, lettera e) e terzo della Costituzione – l'art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale). La norma oggetto di censura prevede l'assegnazione all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale (FSR), per svolgere attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie. La disposizione regionale, nel prevedere che tutte le spese per il funzionamento dell'Agenzia trovino copertura nel Fondo sanitario regionale, senza distinguere tra quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni dell'Agenzia di natura non sanitaria (e come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale), si pone in contrasto con la norma interposta, di cui all'art. 20, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che ha stabilito le condizioni, non derogabili dalla legislazione regionale, per la puntuale individuazione e allocazione delle risorse destinate a garantire i LEA. La norma impugnata, dunque, viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul "perimetro sanitario" di cui all'art. 20, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.</p>



	<p>118.</p> <p>La Regione Siciliana, inoltre, è sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario e, di conseguenza, nel suo bilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori e ampliative rispetto a quelle inerenti ai LEA.</p> <p>La norma censurata, disponendo l'assunzione a carico del bilancio della Regione Siciliana di oneri non destinati all'erogazione dei LEA, si pone, dunque, in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano e viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria (principio generale di coordinamento della finanza pubblica), ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, commi secondo, lettera e) e terzo, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 20, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto
Firmato Avv. Bologna

